



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Perugia

**RITARDO DEL DEPOSITO DEGLI ATTI
CUI HANNO DIRITTO DI ASSISTERE I DIFENSORI
(art. 366 c.p.p. e 118 disp. att. c.p.p.)**

Il Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost.

Visti gli atti del procedimento suindicato;

Rilevato che **solo in data odierna il fascicolo già n. 19738(07/44 è passato a mod. 21**, quando erano intervenuti numerosi atti cui hanno diritto di assistere i difensori degli indagati;

Rilevato, in particolare, che sono stati compiuti atto a cui il difensore ha diritto d'assistere (accertamento autoptico ex art. 360 c.p.p., accertamenti irripetibili, sequestri, ispezioni, sopralluogo, ispezione, perquisizioni e sequestri) ma che sussistono gravi motivi per ritardare il deposito degli atti ex art. 366 c.p.p., in considerazione dell'estrema gravità della vicenda, delle versioni radicalmente contraddittorie, fornite in particolare da Knox Amanda e da Sollecito Raffaele che, pur avendo svolto un ruolo meno diretto e incisivo nella vicenda, l'hanno comunque resa possibile con un comportamento conseguente, specie la Knox che risulta avere dato un ben preciso appuntamento al Diya per recarsi con lo stesso nell'abitazione della Kercher;

Rilevato che tali vistose contraddizioni costituiscono uno degli elementi più significativi per l'affermazione della gravità di indizi richiesta per il fermo e che il deposito degli atti stessi potrebbe turbare l'evidenza e la significatività di tale contrasto e che, quindi, sussistono i gravi motivi di cui all'art. 366, secondo comma c.p.p.;

PQM

si dispone che il deposito degli atti di cui all'art. 366, primo comma c.p.p. e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma, sia ritardato, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per il termine massimo di legge (30 gg.).

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Perugia, 6 novembre 2007

IL PUBBLICO MINISTERO
(Dr. Giuliano Mignini sost.)